



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Tecnico-Scientifica  
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Servizio di manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia  
a marchio Thermo Scientific in uso presso i Laboratori ARPAS

CIG: 9522354F18.

## Indice

PREMESSA	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO	4
2. SEDI INTERESSATE DAL SERVIZIO	4
3. IMPORTO STIMATO	5
3.1. Costi per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso	5
4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO	6
5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL CORRISPETTIVO	6
5.1. Assistenza telefonica e/o telematica per la risoluzione di problemi hardware e software	7
5.2. Manutenzione preventiva programmata	7
5.3. Manutenzione correttiva (su guasto)	10
5.4. Fornitura e qualità dei materiali utilizzati negli interventi di manutenzione	11
5.5. Verifiche funzionali, tarature, calibrazioni	12
5.6. Verifiche periodiche di sicurezza elettrica	14
5.7. Personal computer ed attrezzature informatiche collegate agli strumenti	15
6. RAPPORTI DI LAVORO – LIBRETTI DI MANUTENZIONE	16
6.1. Rapporti di lavoro	16
6.2. Libretti di manutenzione	18
7. ASSISTENZA COLLAUDO NUOVE APPARECCHIATURE	18
8. CENSIMENTO APPARECCHIATURE, COMPILAZIONE SCHEDE IDENTIFICATIVE E GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'INVENTARIO	19
8.1. Censimento apparecchiature - Compilazione schede identificative	19
8.2. Revisione/Integrazione delle Schede di Manutenzione	19
8.3. Gestione informatizzata dell'inventario	20
8.3.1. Sistema Informativo Gestionale	20
9. TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO	21
9.1. Tempi di risposta con programmazione dell'intervento	22
10. QUALIFICAZIONE E REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO	23
11. DOTAZIONE STRUMENTALE	24
12. DISMISSIONE E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE	25
13. AVVIO DEL SERVIZIO	26
14. INGRESSO/USCITA DI ATTREZZATURE DAL PARCO APPARECCHIATURE OGGETTO DEL SERVIZIO E VARIAZIONE DELLE FREQUENZE DI INTERVENTO	27
14.1. Sottrazione di un'apparecchiatura dall'Elenco	28
14.2. Aggiunta di apparecchiature nell'elenco	28
15. PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO	28
16. CONDIZIONI DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	29
16.1. Obbligazioni specifiche del Fornitore	30

16.2.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	30
17.	SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	31
18.	VERIFICA DI CONFORMITA'	32
19.	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	32
20.	CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	33
21.	GARANZIA DEFINITIVA	34
22.	RESPONSABILITÀ	35
23.	LIVELLI/ELEMENTI DI SERVIZIO MINIMI – TEMPISTICA OBBLIGATORIA	36
24.	PENALI	37
25.	SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	38
26.	RISERVE E ACCORDO BONARIO	40
27.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	41
28.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	41
29.	RECESSO	42
30.	SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP	43
31.	TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	43
32.	SUBAPPALTO	43
33.	SPESE CONTRATTUALI	45
34.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	45
35.	RINVIO NORMATIVO	45
36.	CLAUSOLA FINALE	45
37.	ALLEGATI	45

## **PREMESSA**

Il presente Capitolato disciplina l'esecuzione dei contratti tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito anche "ARPAS", "Agenzia" o Stazione appaltante) e l'operatore economico affidatario, ovvero il soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (o "Codice"), (nel seguito anche "Ditta", "Ditta aggiudicataria", "Affidatario" o "Fornitore") del servizio di manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Thermo Scientific in uso presso i Laboratori ARPAS, nel rispetto degli standard qualitativi e delle condizioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

## **1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'affidamento ha per oggetto il servizio biennale di manutenzione correttiva, manutenzione preventiva programmata e verifica funzionale della strumentazione di alta tecnologia a marchio Thermo Scientific in uso presso i Laboratori ARPAS, di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato, comprensivo di quanto necessario per garantirne il corretto funzionamento e la continuità operativa, in linea con lo stato dell'arte e con i manuali delle apparecchiature stesse, nonché la verifica periodica della conformità alla vigente legislazione in riferimento alle normative tecniche antinfortunistiche ed alla sicurezza (anche elettrica) delle apparecchiature sopra indicate.

Le apparecchiature oggetto del presente affidamento sono raggruppate per singola Struttura e vengono definite rispettivamente "Master", "Aggregato" e "Accessorio". Ciascuna di esse è identificata secondo il suo specifico numero di inventario ARPAS. Per ciascuna delle apparecchiature individuate come "Aggregato" o "Accessorio" risulta associato il numero di inventario dell'apparecchiatura individuata come "Master". Relativamente alle apparecchiature definite come "Aggregato" o "Accessorio", le attività tecniche da eseguire sono le medesime indicate per il "Master" a cui sono associate.

Le procedure manutentive e le relative documentazioni adottate dalla Ditta (schede di verifica, inventariali, schede strumento, ecc.) devono rispondere ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 10012:2004, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e UNI 10685:2007.

I servizi richiesti, descritti in dettaglio al successivo art. 5, hanno l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la continuità operativa delle apparecchiature. Il Fornitore è chiamato a pianificare, gestire ed erogare i servizi e le attività affidate ed a fornire il supporto per la relativa gestione assumendosi la piena responsabilità del raggiungimento degli obiettivi che verranno nel prosieguo precisati.

Nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato, l'ARPAS si riserva la facoltà di modificare, concordandoli preventivamente con l'Affidatario, alcuni aspetti operativi del servizio, in funzione di innovazioni normative o di nuove esigenze di natura organizzativa o procedurale che nel corso del periodo di vigenza contrattuale dovessero intervenire.

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio comprende ogni e qualsiasi prestazione necessaria, ivi compresa la fornitura di tutti i materiali e le parti di ricambio necessarie per l'esecuzione a "regola d'arte" delle attività.

## **2. SEDI INTERESSATE DAL SERVIZIO**

Le sedi presso cui la Ditta deve prestare il servizio oggetto del presente affidamento sono:

- Laboratorio Cagliari - viale Ciusa, 6 – 09131 Cagliari;

- Centro Regionale Amianto - viale Ciusa, 6 – 09131 Cagliari;
- Laboratorio Portoscuso - via Napoli, 7 – 09010 Portoscuso;
- Laboratorio Sassari - via Rockfeller, 58/60 – 07100 Sassari;

come meglio esplicitato nell'Allegato 1, che riporta l'elenco della strumentazione oggetto dell'appalto.

### **3. IMPORTO STIMATO**

La strumentazione oggetto dell'appalto è elencata nell'Allegato 1 al presente Capitolato.

L'importo a base di gara è pari ad € 542.000,00 (IVA esclusa), di cui € 1.950,00 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (IVA esclusa), non soggetti a ribasso.

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto stabilito in ordine ad eventuali variazioni del corrispettivo ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato.

Nel corso della durata contrattuale potranno essere richieste dall'ARPAS ulteriori attività non ricomprese nel corrispettivo contrattuale da effettuarsi a seguito di specifica richiesta d'intervento, nei limiti di quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti di spesa consentiti.

Relativamente alle prestazioni di cui sopra, la Ditta aggiudicataria potrà essere invitata a fornire specifico preventivo di offerta. Resta inteso che, in tali casi, l'importo proposto non dovrà prevedere oneri per la manodopera impiegata a tal fine dalla Ditta aggiudicataria, tali oneri sono da intendersi infatti ricompresi nel corrispettivo contrattuale. Qualora l'offerta sia accettata dall'ARPAS, i relativi costi verranno liquidati a parte rispetto al corrispettivo previsto per il presente appalto; si ribadisce che resta salva la facoltà dell'ARPAS di rivolgersi ad altra Ditta, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa.

L'ARPAS si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di acquisire le parti consumabili presso altri fornitori rimanendo inteso che la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro installazione senza oneri aggiuntivi per l'ARPAS.

Le tipologie degli strumenti oggetto dell'appalto ed il relativo numero potrebbero subire delle variazioni nel biennio contrattuale a seguito di nuove acquisizioni o dismissioni (variazioni del parco apparecchiature affidate in manutenzione); in tale caso, la Stazione appaltante provvederà ad adeguare il corrispettivo come indicato all'art. 14 del presente Capitolato, al quale si rinvia.

Resta inteso che in caso di variazioni in aumento delle apparecchiature a seguito di nuove acquisizioni, rimarrà comunque in capo all'ARPAS la facoltà di procedere o meno all'affidamento alla Ditta aggiudicataria della gestione manutentiva delle nuove apparecchiature.

#### **3.1. Costi per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso**

In considerazione dell'oggetto dell'appalto, i costi per la sicurezza per rischi di natura interferenziale, non assoggettabili a ribasso, come da Documento di valutazione dei rischi da interferenza, redatto ai sensi dell'art 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 (DUVRI), sono stati quantificati – su base biennale - in € 1.950,00 (IVA esclusa).

Il Fornitore, nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni e, ai sensi

del predetto D.Lgs. n. 81/2008, fornirà al personale dipendente le prescritte dotazioni e i mezzi necessari per garantirne l'incolumità.

Il pagamento dei costi per la sicurezza per rischi di natura interferenziale viene eseguito previa verifica della corretta applicazione delle prescrizioni descritte nel DUVRI.

#### **4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

Ove ne ricorra la necessità, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, prima del termine di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

In tale caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per la Stazione appaltante, fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto.

#### **5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL CORRISPETTIVO**

I servizi oggetto dell'appalto, più dettagliatamente descritti negli articoli successivi, consistono nelle attività elencate e dettagliate di seguito:

- a) assistenza telefonica e/o telematica per la risoluzione dei problemi hardware e software;
- b) manutenzione preventiva programmata (di seguito MP);
- c) manutenzione correttiva (di seguito MC)
- d) fornitura di tutte le parti di ricambio originali, comprese le parti di consumo, utilizzate negli interventi di MP e MC;
- e) verifiche funzionali, tarature/calibrazioni periodiche, ove applicabili;
- f) verifica periodica di sicurezza (compresa quella elettrica);
- g) gestione dell'inventario tecnico, predisposizione rapporti di lavoro e report mensili degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, calibrazione/taratura e delle verifiche di sicurezza;
- h) consulenza tecnico-scientifica relativa alla gestione delle apparecchiature e dei metodi analitici di riferimento e supporto analitico allo sviluppo di nuove metodiche analitiche per la determinazione di inquinanti emergenti, ove applicabile;
- i) eventuali programmi di formazione sulla gestione e l'utilizzo delle apparecchiature oggetto dell'appalto;
- j) assistenza al collaudo di nuove apparecchiature, analoghe a quelle elencate nell'Allegato 1, acquisite nel corso dell'appalto;
- k) dismissione e smaltimento;
- l) manutenzione di hardware e software di gestione appartenenti alle configurazioni degli strumenti oggetto dell'appalto;

- m) aggiornamenti software (correzioni e patch);
- n) accessibilità gratuita ad eventuali corsi o workshop organizzati dalla Ditta aggiudicataria.

Come specificato nell'art. 8.3.1 del presente Capitolato, le attività oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel contesto di un Sistema informativo gestionale in uso presso l'ARPAS o fornito dall'ARPAS al fine di consentire un'efficiente gestione dei beni e dei processi, e nell'ottica della progressiva digitalizzazione dei documenti e dell'integrazione delle informazioni correlate.

Nelle more della piena operatività del Sistema Informativo Gestionale, senza costi ulteriori per l'ARPAS, la Ditta dovrà fornire un database attraverso il quale provvedere alla gestione dell'inventario delle apparecchiature e alla registrazione degli interventi effettuati su apposito database. Tale database dovrà consentire l'estrazione in formato .xls o .csv dei dati, di modo che possano essere riversati nel Sistema informativo gestionale reso operativo.

### **5.1. Assistenza telefonica e/o telematica per la risoluzione di problemi hardware e software**

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica e telematica, attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni feriali, attraverso il quale l'ARPAS potrà richiedere le opportune indicazioni tecniche necessarie alla risoluzione delle problematiche, in seno al servizio affidato, per le quali non appaia o non risulti necessario l'intervento in loco. Il servizio sopra citato dovrà essere garantito da personale qualificato ed in possesso delle necessarie competenze tecnico specialistiche relative alla strumentazione oggetto del presente appalto.

L'assistenza deve coprire tutte le apparecchiature comprese nell'Elenco assestato delle apparecchiature oggetto del contratto.

Qualora, nell'ambito di una sessione di assistenza telefonica, si determini la necessità di un intervento di manutenzione o di altro tipo, inclusi tra i servizi descritti in questo Capitolato, sarà compito della Ditta aggiudicataria effettuare il tracciamento della richiesta di intervento nell'ambito del Sistema informativo gestionale, secondo le modalità definite dalla Stazione appaltante.

### **5.2. Manutenzione preventiva programmata**

Per manutenzione preventiva programmata (MP) si intende l'insieme delle procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, eventuale sostituzione delle parti di ricambio e/o soggette ad usura ed eventuale adeguamento, eseguite ad intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti.

La manutenzione preventiva ha lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano, in qualche modo, prevedibili e, comunque, di mantenere le apparecchiature oggetto dell'appalto in condizioni di operatività ottimale.

Tutte le procedure manutentive, le relative documentazioni e le registrazioni della Ditta aggiudicataria (schede di verifica, inventariali, schede di manutenzione, ecc.) devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme ISO 9001, ISO 10012 e ISO 17025.

Contestualmente alla manutenzione preventiva dovrà essere svolta una verifica funzionale attestante il buon funzionamento dell'apparecchiatura.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte, da tecnici specializzati e nel rispetto delle norme vigenti.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto sulle apparecchiature e sui relativi accessori ("Aggregati" e "Accessori"), compresi i PC e le stampanti ad essi collegate.

Nella manutenzione preventiva rientrano le prestazioni che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito indicate:

- revisione, pulizia, igienizzazione e lubrificazione di tutte le parti mobili, tramite smontaggio e rimontaggio;
- sostituzione delle parti elementari (gommini, viti, copri perni, ecc.), controllo dei cuscinetti, ecc.;
- verifica ed eventuale sostituzione di comandi elettrici, spinotti di collegamento, ecc.;
- aggiornamento del firmware o del software di gestione dei dati dello strumento;
- ogni ulteriore intervento necessario per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza.

La manutenzione preventiva include la verifica di sicurezza elettrica specifica dell'apparecchiatura e dei relativi Aggregati.

La manutenzione preventiva comprende la fornitura di tutte le parti di ricambio, materiali di consumo e materiali soggetti ad usura, necessari per l'esecuzione a "regola d'arte" delle attività. Le parti di ricambio ed i materiali utilizzati dalla Ditta aggiudicataria per gli interventi eseguiti sulle apparecchiature dovranno essere originali.

Qualora, per evidenti e documentate cause di forza maggiore quali, per esempio, fallimento delle ditte produttrici o apparecchiature obsolete i cui ricambi siano fuori produzione, la Ditta aggiudicataria potrà utilizzare parti di ricambio e/o materiali equivalenti, e documentati tali, agli originali che possiedano qualità e caratteristiche non inferiori agli originali e che non dovranno comportare uno scadimento della qualità dell'apparecchiatura mantenuta; dovranno, inoltre, essere rispondenti alle indicazioni del costruttore ed alle relative norme di sicurezza. L'utilizzo di tali parti di ricambio non originali dovrà ad ogni modo essere accettato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato per ciascun Laboratorio.

L'ARPAS si riserva il diritto di rifiutare materiali di consumo o parti di ricambio, anche se già posti in opera, qualora - a suo insindacabile giudizio - essi siano ritenuti per qualità, tipo e lavorazione non adatti al perfetto funzionamento delle apparecchiature e, quindi, non accettabili.

Qualora durante l'esecuzione delle operazioni di MP, al fine di prevenire imminenti ed eventuali compromissioni della regolare continuità funzionale dell'apparecchiatura oggetto dell'intervento, venga evidenziata l'opportunità, sia dalla Ditta aggiudicataria che dal personale tecnico ARPAS, di procedere alla sostituzione di uno o più materiali di consumo e/o soggetti ad usura anche se non inclusi tra quelli i cui manuali d'uso e manutenzione ne prevedono la sostituzione periodica, sarà onere della Ditta aggiudicataria, senza costi aggiuntivi per l'ARPAS, provvedere alla fornitura ed all'installazione dei suddetti materiali.

Nel caso in cui i costruttori degli strumenti rendessero disponibili, durante la vigenza contrattuale, nuovo firmware o nuova versione del software di gestione dello strumento o dei dati, il Fornitore è tenuto ad applicarli, per quanto necessario o compatibile.

Il Fornitore deve prevedere una pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva in coerenza con le periodicità previste dai libretti di manutenzione di ogni singola apparecchiatura ove presenti e,



comunque, con le indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura interessata, la normativa di riferimento e le buone prassi di lavoro.

Fatte salve diverse indicazioni fornite dall'ARPAS, per le apparecchiature in affidamento, commercializzate a partire dal 14 giugno 1998, il protocollo del servizio di manutenzione preventiva dovrà svolgersi almeno con la periodicità e la modalità indicate nei manuali di servizio previsti dal costruttore, in analogia alla Direttiva Europea 93/42, relativa ai Dispositivi Medici, ed al D.Lgs. n. 46/97 e ss.mm.ii.

Per le apparecchiature, invece, già operanti prima dell'applicazione della Direttiva Europea 93/42, oppure per le apparecchiature commercializzate dopo il 14 giugno 1998 per le quali non fosse disponibile la documentazione tecnico-amministrativa, la ditta aggiudicataria dovrà adottare il criterio della similitudine con le indicazioni fornite dai costruttori per apparecchiature di identica classe o da associazioni riconosciute a livello internazionale. I suddetti protocolli di manutenzione preventiva dovranno essere forniti all'ARPAS, in fase di avvio del contratto, per presa visione e per essere sottoposti a successiva approvazione. Qualora i suddetti protocolli non fossero ritenuti conformi e sufficientemente adeguati, l'ARPAS si riserva la facoltà di richiedere la loro eventuale integrazione.

Il programma di manutenzione preventiva dovrà prevedere, tassativamente, le prove e le verifiche periodiche previste dal protocollo ufficiale di manutenzione, fornito dalla ditta produttrice di ogni tipologia di apparecchiatura di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato. La Ditta aggiudicataria potrà proporre interventi più ravvicinati, qualora ne rilevasse la necessità, per specifiche apparecchiature.

Nel caso in cui il produttore indichi la periodicità della manutenzione preventiva in funzione del numero effettivo di ore di lavoro, la Ditta aggiudicataria dovrà richiedere all'ARPAS il numero di ore di effettivo utilizzo.

Sia sulle modalità di esecuzione dei protocolli sia sulle tempistiche, potranno essere richieste dall'ARPAS variazioni in funzione di particolari e motivate esigenze dei laboratori, con particolare riferimento alle specifiche operative richieste dalle procedure di accreditamento dei laboratori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. La Ditta aggiudicataria dovrà adeguare ed uniformare la propria attività e le proprie procedure operative a tali modifiche senza alcuna richiesta di adeguamenti economici.

Nel caso in cui, a seguito di verifica ispettiva da parte dell'Ente di accreditamento, venissero rilevate delle "NON CONFORMITÀ" determinate da inadempienze della Ditta aggiudicataria, verranno applicate le penali previste all'art. 24 del presente Capitolato.

Entro 15 giorni solari dalla data di stipula del contratto o dell'avvio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà redigere e proporre il calendario degli interventi di manutenzione preventiva, suddiviso per struttura. Tale calendario degli interventi sarà temporaneamente operativo e diventerà definitivamente operativo a seguito di formale approvazione da parte dell'ARPAS, oppure decorsi 15 giorni dalla data di proposta, qualora non siano apportate modifiche da parte dell'ARPAS.

Le date di esecuzione degli interventi programmati potranno avere una tolleranza non superiore a sette giorni lavorativi rispetto alle date di scadenza fissate nel calendario degli interventi. Nella valutazione del ritardo nell'esecuzione degli interventi non si terrà conto di eventuali periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione alla Ditta aggiudicataria per cause imputabili all'ARPAS. Per il mancato rispetto dei tempi sopra indicati verranno applicate le penali previste all'art. 24 del presente Capitolato.

Si intende che le attività di manutenzione preventiva dovranno essere comunque svolte fin dal momento di presa in carico delle apparecchiature, secondo le tempistiche e le modalità già in essere presso l'ARPAS e/o previste dalla normativa vigente.

Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi rapporti di lavoro, uno per ogni intervento e per ciascuna singola apparecchiatura, nei quali dovranno essere annotate tutte le informazioni così come previsto al successivo art. 6.

I suddetti rapporti di lavoro dovranno essere certificati dal tecnico della Ditta aggiudicataria che avrà eseguito l'intervento, dovranno essere firmati per accettazione dal referente/assistente operativo al Direttore dell'esecuzione del contratto individuato per ciascuna struttura dell'ARPAS o da un suo delegato e dovranno essere archiviati nel Sistema Informativo Gestionale entro 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura dell'intervento.

Gli eventuali materiali di riferimento utilizzati per l'esecuzione di test sono a carico della Ditta aggiudicataria.

L'ARPAS si riserva di effettuare verifiche e prove per accertare la piena corrispondenza dell'attività eseguita con le condizioni contrattuali. Qualora venissero accertate delle non conformità alla vigente normativa o allo stato dell'arte, verrà richiesto un ulteriore intervento, fino al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura nel rispetto del programma di manutenzione stabilito, da intendersi totalmente a carico della Ditta aggiudicataria.

### **5.3. Manutenzione correttiva (su guasto)**

Gli interventi di manutenzione correttiva consistono nell'accertamento della presenza di un guasto o di un malfunzionamento, nell'individuazione delle cause, nel ripristino e nella verifica finale dell'originale funzionalità, nella verifica di sicurezza elettrica (conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili), dell'integrità dell'apparecchiatura e nell'eventuale sostituzione di parti di ricambio, parti soggette ad usura e materiali di consumo necessari per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura.

Gli interventi di manutenzione correttiva sono da intendersi in numero illimitato ed i relativi costi, diretti ed indiretti, saranno totalmente a carico della Ditta aggiudicataria e ricompresi nel prezzo di appalto fatto salvo quanto esplicitamente escluso nel presente Capitolato.

**Alla fine di ogni intervento di manutenzione correttiva dovranno essere effettuate**, dal personale della Ditta aggiudicataria, che ne sarà professionalmente responsabile, **una verifica di sicurezza e di funzionalità** (v. art 5.5 *Verifiche funzionali*), conformemente a quanto prescritto nelle normative CEI generali e CEI particolari applicabili.

Il Fornitore deve eseguire gli interventi di manutenzione correttiva in conformità alle prescrizioni riportate nei libretti di manutenzione di ogni singola apparecchiatura ove presenti, e comunque secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura stessa, la normativa di riferimento e la buona prassi di laboratorio. Tutti gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte, da tecnici specializzati e nel rispetto delle norme vigenti.

L'ARPAS si riserva di effettuare verifiche e prove onde accertare la piena corrispondenza dell'attività eseguita con le condizioni contrattuali e la piena funzionalità e sicurezza delle apparecchiature riparate. Qualora venissero accertate delle non conformità alla vigente normativa o allo stato dell'arte, verrà richiesto un ulteriore intervento, fino al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura nel rispetto del programma di manutenzione stabilito, da intendersi totalmente a carico della Ditta aggiudicataria.

Tutti gli oneri relativi alle eventuali movimentazioni e/o trasferimenti presso le officine esterne sono a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smaltimento dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti.

Nel caso di mancato rispetto dei tempi, delle modalità di espletamento e dell'efficienza degli interventi di manutenzione correttiva, disciplinati al successivo art. 9, troveranno applicazione le penali previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.

In ogni caso, qualora non sia garantita la piena operatività dell'apparecchiatura dopo 15 giorni solari dalla chiamata, sarà facoltà dell'ARPAS procedere a mezzo di altra ditta, addebitando alla Ditta aggiudicataria le spese sostenute e gli eventuali maggiori oneri. Resta impregiudicata la facoltà dell'ARPAS di richiedere alla Ditta aggiudicataria tutti i maggiori danni conseguenti, oltre le penali del caso.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi rapporti di lavoro, uno per ogni intervento e per ciascuna singola apparecchiatura, nei quali dovranno essere annotate tutte le informazioni così come previsto al successivo art. 6.

I suddetti rapporti di lavoro dovranno essere certificati dal tecnico della Ditta aggiudicataria che avrà eseguito l'intervento, dovranno essere firmati per accettazione dal referente/assistente operativo al Direttore dell'esecuzione del contratto individuato per ciascuna struttura dell'ARPAS o da un suo delegato e dovranno essere archiviati nel Sistema Informativo Gestionale entro 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura dell'intervento.

#### **5.4. Fornitura e qualità dei materiali utilizzati negli interventi di manutenzione**

Come già indicato ai precedenti artt. 5.2 e 5.3, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio, compresi i materiali di consumo e soggetti ad usura, la cui sostituzione risultasse necessaria per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, senza costi aggiuntivi per l'ARPAS.

Le parti di ricambio ed i materiali utilizzati dalla Ditta aggiudicataria per gli interventi eseguiti sulle apparecchiature dovranno essere originali.

Qualora, per evidenti e documentate cause di forza maggiore quali, per esempio, fallimento delle ditte produttrici o apparecchiature obsolete i cui ricambi siano fuori produzione, la Ditta aggiudicataria potrà utilizzare parti di ricambio e/o materiali equivalenti, e documentati tali, agli originali che possiedano qualità e caratteristiche non inferiori agli originali e che non dovranno comportare uno scadimento della qualità dell'apparecchiatura mantenuta; dovranno, inoltre, essere rispondenti alle indicazioni del costruttore ed alle relative norme di sicurezza. L'utilizzo di tali parti di ricambio non originali dovrà ad ogni modo essere accettato dal Responsabile all'esecuzione del contratto individuato per ciascun Laboratorio.

La Ditta aggiudicataria rimane pienamente responsabile dei danni derivanti dall'utilizzo di materiali o parti di ricambio non conformi o difettosi.

L'ARPAS si riserva il diritto di rifiutare materiali o parti di ricambio, anche se già posti in opera, qualora - a suo insindacabile giudizio - essi siano ritenuti per qualità, tipo e lavorazione non adatti al perfetto funzionamento delle apparecchiature e, quindi, non accettabili.

Non saranno ammessi in via generale, fatte salve le cause di forza maggiore secondo quanto previsto nel presente Capitolato speciale d'Appalto, ritardi nel ripristino della funzionalità delle apparecchiature

imputabili alla mancata disponibilità da parte della Ditta aggiudicataria delle parti di ricambio o dei materiali. Sarà pertanto onere del Fornitore dotarsi dei necessari parti di ricambio e materiali.

Qualora, fatte salve le suddette prescrizioni, la Ditta non riuscisse comunque a reperire i materiali occorrenti, dovrà comunicare all'ARPAS l'impossibilità di procedere al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura per i sopracitati motivi.

L'ARPAS si riserva la facoltà di valutare il contenuto della documentazione presentata dalla Ditta aggiudicataria, al fine di verificarne correttezza e fondatezza; nel caso in cui l'ARPAS dimostri e comprovi la fattibilità dell'intervento di manutenzione (con personale interno o incaricando altra impresa specializzata e/o di assistenza tecnica autorizzata), comunicherà tale circostanza alla Ditta aggiudicataria, richiedendo contestualmente di procedere senza indugio all'esecuzione dell'intervento. In tal caso la Ditta sarà obbligata ad effettuare l'intervento di riparazione. Qualora la Ditta aggiudicataria non intervenga neppure a seguito di quanto sopra e la funzionalità dell'apparecchiatura venga ripristinata solo a seguito dell'intervento diretto dell'ARPAS, tutti i relativi oneri conseguenti alla riparazione saranno integralmente addebitati alla Ditta aggiudicataria, con maggiorazione del 10% sull'importo di tali oneri, a titolo di rimborso forfettario per il recupero dei costi di gestione amministrativa sostenuti dalla Stazione appaltante, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora si confermasse necessario, fatto salvo quanto sopraesposto, dichiarare un'apparecchiatura da dismettere l'importo del corrispettivo verrà detratto come previsto dal successivo art. 14.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, allo smaltimento dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti.

Al fine di garantire la massima tempestività negli interventi manutentivi, la Ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di un sistema di approvvigionamento degli opportuni parti di ricambio e materiali, con particolare riferimento alla ricambistica ritenuta particolarmente critica per il buon funzionamento delle apparecchiature.

L'organizzazione del magazzino dovrà essere tale da soddisfare i tempi d'intervento previsti al successivo art. 9 (fatte salve le eccezioni di cui allo stesso articolo) ovvero quelli inferiori eventualmente offerti in sede di gara.

Come meglio specificato all'art. 6 del presente Capitolato, nel rapporto di lavoro di ciascun intervento manutentivo dovranno essere riportati i materiali e le parti di ricambio sostituiti. Tali informazioni dovranno essere inserite nel Sistema Informativo Gestionale.

## **5.5. Verifiche funzionali, tarature, calibrazioni**

Le attività di controllo delle prestazioni funzionali e tecniche, relative alle apparecchiature oggetto dell'appalto sono volte alla verifica delle loro prestazioni rispetto alle specifiche dichiarate dal Produttore e comprendono:

- verifiche funzionali;
- tarature e calibrazioni, ove previste.

Le verifiche funzionali sono la messa a disposizione dell'evidenza oggettiva che un dato elemento soddisfa uno o più requisiti specificati (UNI CEI 70099); consistono nel confronto fra le grandezze rese dall'apparecchiatura in esame (parametri rilevati dall'apparecchiatura quali temperature, lunghezze, pesi) e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento. L'esito di tali confronti definisce, in

relazione a standard definiti da norme, specifiche tecniche, linee guida o procedure aziendali, lo stato di conformità metrologica di un'apparecchiatura.

Esse dovranno essere eseguite post manutenzione correttiva e contestualmente alla manutenzione preventiva programmata.

L'individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l'effettuazione delle verifiche funzionali deve far riferimento alla normativa tecnica (CEI, UNI, ecc.) disponibile e vigente in materia, a standard di riferimento nazionali o internazionali e dovrà comprendere almeno le attività riportate nei manuali d'utilizzo delle ditte produttrici.

Tutte le attività devono essere svolte in conformità ai protocolli (o linea Guida) specifici delle Ditte costruttrici delle apparecchiature, opportunamente validati ai sensi delle norme ISO (ISO 17025 e ISO 10012). Per le verifiche funzionali, le tarature, le conferme metrologiche ove previste, dovranno essere rispettate, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'ARPAS, le indicazioni previste dal protocollo di manutenzione di ogni tipologia di apparecchiatura.

Laddove non esistano riferimenti specifici nelle norme tecniche, la Ditta aggiudicataria dovrà proporre all'ARPAS opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature, in particolare nel caso di apparecchiature classificate come critiche o di particolare interesse dal punto di vista dei processi coinvolti nelle prove in accreditamento da parte dell'ARPAS.

I materiali di riferimento utilizzati per l'esecuzione dei test sono a carico della Ditta aggiudicataria. Le prestazioni di controllo funzionale dovranno essere eseguite da personale tecnico con specifica e documentata esperienza nell'esecuzione delle relative prove e misure. La strumentazione utilizzata per le prove deve essere munita di un certificato di taratura in corso di validità, dotata di certificazione riferibile a campioni primari, emessa da un Centro LAT (centro accreditato da ACCREDIA o equivalente, facente parte dell'Accordo Multilaterale dell'European co-operation EA).

La Ditta dovrà rilasciare, al termine dell'intervento, copia di detti certificati di taratura nonché copia dei certificati dei materiali di riferimento utilizzati.

Le verifiche funzionali sui sistemi di misura dovranno essere eseguite sull'intero sistema e non sul solo modulo principale.

In occasione del controllo funzionale, la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di lavoro ed il verbale di controllo funzionale. Dovrà inoltre registrare i dati, i risultati e gli esiti del controllo funzionale nel Sistema Informativo Gestionale.

In caso di esito non favorevole del controllo, la Ditta aggiudicataria dovrà segnalare all'assistente al Direttore dell'esecuzione del contratto individuato per ciascuna struttura dell'Agenzia, al momento della consegna del Rapporto di Lavoro, la necessità di mettere immediatamente fuori servizio in via temporanea l'apparecchiatura.

Entro 15 giorni solari dalla data di stipula del contratto o di avvio del servizio, la Ditta aggiudicataria, contestualmente alla presentazione del calendario delle manutenzioni preventive, dovrà redigere e proporre il calendario dell'esecuzione delle verifiche funzionali, tarature/calibrazioni, suddiviso per struttura. Tale calendario degli interventi sarà temporaneamente operativo e diventerà definitivamente operativo a seguito di formale approvazione da parte dell'ARPAS, oppure decorsi 15 giorni dalla data di proposta, qualora non siano apportate modifiche da parte dell'ARPAS.

**Per le apparecchiature soggette a taratura o calibrazione, l'emissione del nuovo certificato di taratura o calibrazione non dovrà essere successiva alla data di scadenza del precedente certificato.**

Il mancato rispetto della tempistica sopra indicata comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 del presente Capitolato.

## **5.6. Verifiche periodiche di sicurezza elettrica**

Su tutte le apparecchiature di cui all'Allegato 1 dovrà essere eseguito il servizio di Verifica di Sicurezza Elettrica (VSE) con frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia dell'apparecchiatura, della sua frequenza di utilizzo, nonché secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche applicabili in vigore al momento dell'esecuzione dell'attività, con particolare riferimento alle norme UNI/ISO/CEI.

Gli interventi di verifica di sicurezza elettrica potranno essere eseguiti di norma in concomitanza degli interventi di manutenzione preventiva programmata, ma l'ARPAS si riserva di chiedere alla Ditta aggiudicataria una tempistica differente delle verifiche in particolari casi quali, ad esempio, spostamento delle apparecchiature presso altra sede o ancora in occasione di collaudi o verifiche da parte di enti di vigilanza sulla sicurezza.

Per le apparecchiature di successiva acquisizione, l'attività di verifica deve essere eseguita congiuntamente alla presa in carico delle apparecchiature.

Le verifiche di sicurezza elettrica su ciascuna apparecchiatura, da eseguirsi a cura di personale qualificato, dovranno essere documentate mediante l'emissione dei relativi rapporti di lavoro (schede di verifica) che andranno ad integrare il libretto di manutenzione dell'apparecchiatura verificata e dovranno altresì essere registrati nel Sistema Informativo Gestionale.

Nei rapporti di lavoro suddetti dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- tester utilizzati per l'effettuazione delle prove di sicurezza elettrica;
- valori delle prove di sicurezza elettrica;
- indicazione delle situazioni di potenziale pericolo;
- proposte di azioni tecniche correttive per l'eventuale messa a norma e per l'innalzamento del livello di sicurezza, da eseguire a cura dell'ARPAS;
- opportuni identificativi per collegare univocamente la scheda all'apparecchio oggetto di verifica;
- giudizio sintetico sul livello di sicurezza elettrica dell'apparecchiatura verificata;
- elenco riepilogativo delle eventuali non conformità rilevate su ogni specifica apparecchiatura verificata;
- attestazione di assunzione di responsabilità sulle verifiche eseguite da parte della Ditta aggiudicataria;
- timbro e firma del responsabile della Ditta aggiudicataria preposto alle verifiche di sicurezza.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, ricompresi nel corrispettivo e nel servizio appaltato, tutti gli interventi di rimozione delle non conformità riconducibili a guasto (tipicamente interruzione del conduttore di protezione, danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni, ecc.) e quindi non legati a difformità di progettazione dell'apparecchiatura rispetto alle vigenti norme e quelli di adeguamento a



prescrizioni specifiche rese obbligatorie da normative di nuova emanazione in quanto assimilati ad interventi di manutenzione straordinaria.

Le difformità eliminabili in modo adeguato con interventi di manutenzione correttiva (sostituzione di spina e/o cavo di alimentazione, ripristino del collegamento alla terra di protezione, ecc.) verranno risolte direttamente e nel più breve tempo possibile dalla Ditta aggiudicataria e si intendono comprese nella normale attività di manutenzione correttiva.

Nel servizio è compresa la fornitura delle parti di ricambio. Nel caso in cui venga accertato un elevato livello di pericolosità non risolvibile con un immediato intervento di manutenzione correttiva, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare una relazione tecnica per ottenere il rilascio di un'autorizzazione al fermo macchina dell'apparecchiatura interessata. In tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà apporre sull'apparecchiatura un'etichetta riportante la data di effettuazione della verifica e la dicitura "FUORI USO TEMPORANEO DAL (indicare data) NON USARE – APPARECCHIATURA PERICOLOSA", dandone contestuale comunicazione scritta al Direttore del laboratorio ARPAS richiedente o ad un referente da esso delegato che provvederà a controfirmarla. Dal momento della consegna della suddetta comunicazione, la Ditta aggiudicataria è esonerata da qualsiasi conseguenza derivante dall'uso dell'apparecchiatura oggetto della comunicazione. In mancanza della comunicazione di cui sopra, la Ditta aggiudicataria sarà responsabile per le conseguenze derivanti da guasti, incidenti e malfunzionamenti causati dall'uso dell'apparecchio.

Nel caso in cui l'intervento di "rimessa a norma" comporti una sostanziale modifica dell'apparecchiatura e non sia risolvibile con l'attività di manutenzione correttiva, la Ditta aggiudicataria presenterà relazione tecnica dettagliata comprensiva di stima dei costi necessari; l'ARPAS procederà in tali casi, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Le apparecchiature che, per motivi tecnici, non risultassero riconducibili ad una condizione di conformità dovranno essere segnalate ad ARPAS per l'eventuale dismissione. Tale segnalazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica.

### **5.7. Personal computer ed attrezzature informatiche collegate agli strumenti**

Relativamente a tutti gli strumenti che comprendono, nella propria dotazione, un PC con le relative periferiche (monitor, stampante, ecc.), la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto funzionamento dei sistemi informatici a servizio dello strumento. Dovrà essere garantita anche l'eventuale reinstallazione del sistema operativo e dei software necessari per il corretto funzionamento della strumentazione di laboratorio e per l'analisi dei risultati prodotti dalla stessa.

Il servizio Sistema Informativo e Informatico dell'ARPAS interverrà, dietro richiesta della Ditta aggiudicataria, nel caso in cui il sistema operativo del Personal Computer non sia più supportato dalle versioni dei software specifici necessari per il corretto funzionamento della strumentazione di laboratorio ed analisi dei risultati da questa prodotti oppure per evidente obsolescenza e/o termine del supporto da parte del produttore dello stesso sistema operativo.

Nel caso di malfunzionamenti e guasti che comportano l'impossibilità della riparazione del PC e delle relative periferiche, l'Affidatario dovrà informare il Servizio Sistema Informativo e Informatico che, potrà fornire un nuovo PC e/o le relative periferiche che entreranno, a tutti gli effetti, nell'inventario e nell'elenco della strumentazione in manutenzione oggetto della presente procedura.

Ogni qualvolta si verifichi un guasto che comporti la sostituzione del PC e/o delle periferiche associate, fintanto che il servizio Sistema Informativo e Informatico non avrà provveduto alla sostituzione di cui sopra, la Ditta, onde evitare l'interruzione delle attività, avrà l'onere di fornire un PC sostitutivo (cd. muletto) con caratteristiche hardware pari o superiori a quelle del personal computer difettoso e con installati i software necessari per la corretta funzionalità della strumentazione di laboratorio ed analisi dei risultati da questa prodotti comprensivi delle eventuali periferiche.

Nell'ambito delle attività da eseguirsi in remoto per le eventuali iniziali verifiche funzionali software, la Ditta aggiudicataria, previo accordo con il servizio Sistema Informativo e Informatico, disporrà di un accesso remoto esclusivo al personal computer mediante il quale effettuare tutte le operazioni di monitoraggio, aggiornamento ed assistenza. A tale scopo, la Ditta aggiudicataria dovrà indicare la figura di riferimento che, in aderenza alle policy dell'Agenzia, verrà identificata come amministratore di sistema locale in funzione delle attività descritte nel presente articolo.

## **6. RAPPORTI DI LAVORO – LIBRETTI DI MANUTENZIONE**

### **6.1. Rapporti di lavoro**

Al termine di tutte le attività effettuate, la Ditta aggiudicataria dovrà redigere un rapporto di lavoro, **da compilare e firmare al termine dell'intervento effettuato, a prescindere dalla tipologia di intervento.**

**Nell'ambito del Sistema informativo gestionale si prevede l'emissione dei Rapporti di lavoro in formato digitale (attraverso le funzionalità del sistema informatico ovvero, su indicazione della Stazione appaltante, tramite compilazione offline di modulo elettronico, sulla base del format concordato con la Stazione appaltante). Detti rapporti di lavoro dovranno essere firmati digitalmente dal tecnico che ha eseguito la manutenzione e dal responsabile dell'apparecchiatura, o da altro soggetto incaricato da ARPAS, con conseguente accettazione dell'esito dell'intervento e "ripresa in carico" dello strumento e notificati ai medesimi soggetti e al Direttore dell'esecuzione del contratto e all'assistente operativo al DEC individuato presso il laboratorio richiedente l'intervento, tramite invio con posta elettronica e/o registrazione all'interno del Sistema informativo gestionale.**

**La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere che i Rapporti di lavoro siano eventualmente redatti su supporto cartaceo in triplice copia, firmati dal tecnico che ha eseguito la manutenzione e dal responsabile dell'apparecchiatura, o da altro soggetto incaricato da ARPAS, con conseguente accettazione dell'esito dell'intervento e "ripresa in carico" dello strumento; le copie andranno trasmesse all'assistente operativo al Direttore dell'esecuzione del contratto individuato presso il laboratorio richiedente l'intervento, al responsabile dell'apparecchiatura, o altro soggetto incaricato da ARPAS, e una deve essere conservata dal Fornitore.**

Se l'intervento è eseguito da personale di ditte "terze", al termine delle attività, il tecnico responsabile per il Fornitore provvede ad apporre la propria firma per benestare sul documento attestante



l'esecuzione dell'intervento prodotto dalla ditta esterna che sarà allegato al Rapporto di lavoro; in analogia con quanto sopra descritto, se non specificato diversamente dalla Stazione appaltante, i report dei subcontraenti saranno prodotti, sottoscritti e controfirmati in formato elettronico.

Tali rapporti di lavoro dovranno essere archiviati nel Sistema Informativo Gestionale e nel Libretto di manutenzione entro 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura dell'intervento.

Non saranno ammessi rapporti di lavoro cumulativi.

Il Rapporto di lavoro, predisposto secondo il facsimile allegato al presente Capitolato, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- data di apertura della chiamata (nel caso di manutenzione correttiva);
- data di inizio dell'intervento;
- numero di inventario ARPAS dell'apparecchiatura;
- descrizione apparecchiatura (tipologia, modello, ditta costruttrice, n. di serie, ecc.);
- Laboratorio e reparto presso il quale è ubicata l'apparecchiatura;
- tipologia di intervento;
- anomalia riscontrata;
- durata e descrizione dettagliata della tipologia d'intervento eseguito;
- informazioni relative alle prove ed alle verifiche effettuate;
- pezzi di ricambio e/o materiali di consumo sostituiti;
- numero di ore dell'intervento tecnico e giorni di fuori servizio;
- giustificativo per eventuale ritardo nella riconsegna dell'apparecchiatura;
- attestazione di idoneità all'uso dell'apparecchiatura mantenuta;
- dati identificativi e firma del referente incaricato dell'apparecchiatura;
- dati identificativi e firma del referente/assistente operativo al direttore dell'esecuzione del contratto individuato per ciascun laboratorio richiedente l'intervento o suo delegato;
- dati identificativi e firma del tecnico che ha eseguito l'intervento;
- ogni ulteriore annotazione ritenuta pertinente.

Per ogni intervento di manutenzione, la Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, etichettare sull'apparecchiatura:

- data d'intervento;
- tipologia d'intervento;
- scadenza dell'intervento successivo.

Come esplicitato al successivo paragrafo, tutta l'attività effettuata e documentata dai rapporti di lavoro annessi al libretto di manutenzione dell'apparecchiatura a cui si riferiscono dovrà essere inserita nel Sistema Informativo Gestionale per consentire successive elaborazioni e verifiche automatiche.

## **6.2. Libretti di manutenzione**

Nell'ambito del presente servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre e mantenere aggiornato, per ogni apparecchiatura, un Libretto di manutenzione (o Scheda di manutenzione) in cui dovranno essere rintracciabili almeno le seguenti informazioni:

- identificazione inventariale dell'apparecchiatura, come specificato di seguito;
- documentazione relativa alle verifiche di sicurezza elettrica, conformemente alle vigenti normative CEI generali e, laddove applicabili, alle normative CEI particolari;
- documentazione relativa a tarature/calibrazioni e verifiche funzionali;
- report sintetico relativo agli interventi di manutenzione effettuati;
- elenco dei materiali di consumo e soggetti ad usura e delle parti di ricambio sostituiti in ogni intervento.

In riferimento alle apparecchiature di cui all'Allegato 1, tutta la documentazione relativa a manutenzioni, tarature, ecc., compresa quella rilasciata da ditte esterne, dovrà, se non altrimenti formalmente concordato e sottoscritto, essere inserita nel Sistema Informativo Gestionale.

## **7. ASSISTENZA COLLAUDO NUOVE APPARECCHIATURE**

Il servizio consiste nell'attività di assistenza ai collaudi di accettazione di nuove apparecchiature, analoghe a quelle riportate nell'Allegato 1 al presente Capitolato, acquisite dai laboratori ARPAS nel periodo di vigenza del contratto corrispondente.

Tale servizio deve essere svolto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla norma CEI 66-5 (o successive integrazioni) "Guida alle prove di accettazione, all'uso e alle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchi da laboratorio".

La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a prestare servizio di assistenza al collaudo non solo per le apparecchiature di cui l'ARPAS abbia acquisito la disponibilità a titolo di proprietà, ma anche relativamente alle apparecchiature di cui l'ARPAS abbia acquisito la disponibilità in forza di qualsivoglia altro titolo di godimento (leasing, locazione comunque denominata, prova, comodato, service, noleggio comunque denominato, visione e temporanee sostituzioni).

Il servizio dovrà in particolare prevedere:

- verifica della conformità dell'apparecchiatura e dei relativi accessori, all'ordine di acquisto;
- verifica della conformità dell'apparecchiatura alle norme applicabili;
- raccolta dei dati necessari ad una corretta inventariazione dell'apparecchiatura;
- registrazione di quanto sopra in un apposito modulo/verbale di accettazione che costituirà l'avvio del libretto di manutenzione/scheda dell'apparecchiatura;
- registrazione di ogni dato utile (dati anagrafici ed amministrativi, dati patrimoniali, dati tecnici relativi alla sicurezza) per la creazione del libretto dell'apparecchiatura nel Sistema Informativo Gestionale.

Le prove di accettazione verranno eseguite in presenza di personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria in qualità di supporto tecnico ed organizzativo agli addetti dell'ARPAS preposti al collaudo e all'accettazione delle apparecchiature di nuova immissione e alla presenza, di un rappresentante della Ditta fornitrice dell'apparecchiatura. L'ARPAS, precedentemente all'esecuzione delle prove di

accettazione e di collaudo, provvederà a fornire alla Ditta aggiudicataria la documentazione tecnica relativa.

Una copia del verbale di accettazione e di collaudo dovrà essere successivamente consegnata dalla Ditta aggiudicataria al referente/assistente operativo al direttore dell'esecuzione del contratto individuato presso ogni laboratorio e trasmesso per conoscenza al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Per il mancato rispetto delle condizioni sopra espresse, relative all'assistenza ai collaudi di accettazione, verranno applicate penali previste all'art. 24 del presente Capitolato.

## **8. CENSIMENTO APPARECCHIATURE, COMPILAZIONE SCHEDE IDENTIFICATIVE E GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'INVENTARIO**

### **8.1. Censimento apparecchiature - Compilazione schede identificative**

Nel corso dei primi 30 giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a verificare ed aggiornare l'inventario tecnico di tutte le apparecchiature oggetto del contratto, integrandolo con le foto di ciascuna di esse; sarà onere della Ditta mantenere tale Elenco assestato aggiornato nel periodo di validità del contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà quindi implementare un nuovo sistema di schedatura, nell'ambito del Sistema Informativo Gestionale, provvedendo alla creazione, per ogni apparecchiatura definita "Master" censita, di una scheda apparecchiatura, tenendo anche conto dell'aggregazione in insiemi (Master/aggregati/accessori). Tale scheda, per ciascuno strumento (Master/aggregato/accessorio) dovrà contenere le seguenti informazioni:

- tipologia dell'apparecchiatura;
- numero di inventario ARPAS;
- numero di serie;
- produttore;
- modello;
- ubicazione;
- anno di acquisizione.

Per ogni nuovo strumento che, successivamente al censimento iniziale delle apparecchiature, entri a far parte del contratto dovrà essere creata un'apposita scheda gestita nell'ambito del Sistema Informativo Gestionale, contenente le informazioni sopra riportate.

### **8.2. Revisione/Integrazione delle Schede di Manutenzione**

Entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto o di avvio del servizio, il Fornitore deve completare la verifica dell'esistenza di tutti i Libretti di Manutenzione e/o delle Schede di Manutenzione per tutte le apparecchiature per le quali, a valle dell'assestamento dell'Elenco delle apparecchiature, detti documenti risultino assenti.

Il DEC e il Responsabile di commessa (di seguito anche "RC") concordano per iscritto l'omissione della ricostruzione dei Libretti di Manutenzione e/o delle Schede di Manutenzione ove ciò risulti oggettivamente impossibile.

In tale ipotesi il Fornitore, senza oneri aggiuntivi per l'ARPAS, provvederà all'elaborazione di una "Procedura di manutenzione" in luogo del Libretto e/o della scheda mancanti.

I nuovi Libretti di Manutenzione e le nuove Schede di Manutenzione (ovvero - ove concordato tra DEC e RC - le Procedure di manutenzione sostitutive dei Libretti e/o schede mancanti) devono essere redatti basandosi su:

- normativa di riferimento (Direttiva 2006/42/CE) e buone prassi di lavoro;
- indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura interessata, se reperibili;
- la similitudine della tipologia costruttiva, in tutti gli altri casi.

Con riguardo a tutte le apparecchiature oggetto del servizio, il Fornitore può proporre modifiche/integrazioni migliorative del contenuto dei relativi Libretti e/o delle Schede di Manutenzione esistenti.

La mancata segnalazione di modifiche equivale alla tacita accettazione dei Libretti e delle Schede di Manutenzione attualmente disponibili.

Tutti i nuovi Libretti e Schede di Manutenzione nonché le modifiche a quelli esistenti devono essere preventivamente approvati da ARPAS e consegnati al DEC in versione elettronica, registrata nel Sistema Informativo Gestionale.

### **8.3. Gestione informatizzata dell'inventario**

La gestione dei servizi oggetto dell'appalto è effettuata mediante apposito Sistema Informativo Gestionale, descritto nel successivo art. 8.3.1 del presente Capitolato.

Nell'appalto sono pertanto compresi, e devono intendersi remunerati con il corrispettivo contrattuale, il popolamento dati, l'aggiornamento e la registrazione di informazioni e documenti nell'ambito del Sistema Informativo Gestionale destinato alla gestione informatizzata dell'inventario, delle manutenzioni e dei servizi previsti nel presente Capitolato.

#### **8.3.1. Sistema Informativo Gestionale**

Al fine di consentire un'efficiente gestione degli strumenti e dei relativi servizi di manutenzione, oggetto del presente appalto, è previsto l'utilizzo di un Sistema Informativo Gestionale (di seguito anche "SIG"), messo a disposizione dalla Stazione appaltante a supporto dei processi operativi e per la coerente e completa tenuta delle informazioni e della documentazione, costituito da strumenti informatici, dalle correlate procedure e dalla necessaria organizzazione.

In particolare, è in corso di acquisizione da parte della Stazione appaltante un sistema informatico dotato delle funzionalità per l'inventariazione degli strumenti, la conservazione delle informazioni e dei documenti correlati, la gestione dei processi di manutenzione preventiva/correttiva, il tracciamento delle richieste d'intervento e del relativo workflow. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di integrare il Sistema informativo con ulteriori strumenti necessari al completo presidio dei processi.

Il personale tecnico del Fornitore pertanto opererà nell'ambito del Sistema Informativo Gestionale mediante gli strumenti e le funzionalità fornite, secondo un adeguato livello di profilatura, per lo svolgimento delle attività conformemente a quanto richiesto nel presente Capitolato.

A tale scopo, la Stazione appaltante garantirà una formazione di base e l'assistenza tecnica per il corretto svolgimento delle attività nell'ambito del Sistema Informativo Gestionale.

Inoltre, in previsione dell'avvio del nuovo Sistema informativo di gestione dei laboratori (Laboratory Information System – LIMS), il quale sarà dotato degli appositi moduli per la gestione integrata degli strumenti e delle relative attività di manutenzione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore la gestione, in tutto o in parte, dell'inventario degli strumenti e degli interventi di manutenzione attraverso il suddetto sistema. A tale scopo il Fornitore collaborerà per garantire l'allineamento dei dati dei sistemi, il cui inserimento nel nuovo LIMS sarà effettuato a cura della Stazione appaltante, secondo le tempistiche che saranno stabilite in accordo con la Stazione appaltante e per tutto il tempo necessario per la corretta gestione delle informazioni associate.

## 9. TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO

**Condizione indispensabile per l'aggiudicazione è che la Ditta offerente possieda o costituisca prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, almeno una struttura operativa nell'ambito del territorio della Regione Sardegna.**

Per le attività manutentive previste nel presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio continuato, per tutto l'anno, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00, escluse le giornate festive. Eventuali variazioni dovranno essere concordate con l'ARPAS.

Oltre al rispetto degli orari di servizio sopra descritti, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'attivazione di un supporto tecnico telefonico operativo dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, come specificato all'art. 5.1 del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione dei servizi presso tutte le strutture riportate all'art. 2 del presente Capitolato.

Per gli interventi di manutenzione correttiva, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di rispettare i tempi di intervento indicati nel successivo art. 9.1. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali di cui all'art. 24 del presente Capitolato.

Per "tempo di intervento" si intende l'intervallo di tempo intercorrente tra il momento in cui viene comunicato alla Ditta aggiudicataria il guasto o l'anomalia ed il momento in cui viene attivato l'intervento di manutenzione in loco con diagnosi del guasto.

Gli interventi di manutenzione correttiva si svolgono a seguito di segnalazioni di eventuali malfunzionamenti o guasti dell'apparecchiatura che richiedono l'intervento del Fornitore. Il guasto o malfunzionamento è segnalato al Fornitore dal referente ARPAS per l'apparecchiatura interessata nelle modalità previste, attraverso l'attivazione di apposita chiamata registrata sul Sistema informativo gestionale o, per motivati casi di urgenza, attivando il servizio di Assistenza telefonica per richiederne il pronto intervento; in casi eccezionali la chiamata potrà essere effettuata attraverso la casella di posta elettronica dedicata. Il Fornitore deve, in tutti i casi, garantire l'effettuazione di una prima diagnosi del

guasto contestualmente alla segnalazione o, al più tardi, entro i due giorni lavorativi successivi alla richiesta e all'eventuale sopralluogo del tecnico competente.

Tutte le richieste di intervento, come sopra descritte, conterranno almeno le seguenti informazioni essenziali:

- data e ora di trasmissione della richiesta di intervento;
- n. inventario ARPAS identificativo dell'apparecchiatura;
- ubicazione e descrizione dell'apparecchiatura;
- motivo della chiamata.

Le apparecchiature, laddove necessario, potranno eventualmente essere riparate presso le officine della Ditta aggiudicataria o delle ditte costruttrici e distributrici ed essere riconsegnate, dopo l'intervento, alla struttura di provenienza.

Tutti gli oneri inerenti il trasferimento delle apparecchiature presso i laboratori della Ditta aggiudicataria o delle ditte costruttrici e distributrici e la loro successiva reinstallazione presso i laboratori dell'ARPAS saranno interamente a carico della Ditta aggiudicataria e ricompresi nel prezzo di appalto.

### **9.1. Tempi di risposta con programmazione dell'intervento**

La Ditta aggiudicataria dovrà programmare e registrare nel Sistema informativo gestionale la programmazione dell'intervento entro le 24 ore solari, esclusi il sabato e le giornate festive, dalla chiamata effettuata dal laboratorio ARPAS richiedente nei limiti del normale orario di lavoro (dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì).

Nel programma di risoluzione dell'intervento, il Fornitore specifica se l'intervento stesso è effettuato tramite diagnostica da remoto o con presenza fisica di tecnici del Fornitore, comunicando - in tale ultimo caso - i nominativi di tali tecnici, se diversi da quelli già presenti nell'Elenco delle risorse tecniche e chiarendo se è richiesta anche la presenza di tecnici ARPAS.

L'attivazione degli interventi richiesti con carattere di "urgenza" (riferiti a strumentazione completamente non operativa), dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla chiamata, mentre la piena operatività dell'apparecchiatura dovrà essere ripristinata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla prima chiamata di intervento effettuata dal laboratorio ARPAS richiedente.

L'attivazione degli interventi richiesti non classificati con carattere di urgenza (riferiti a strumentazione con guasti che non pregiudicano la funzionalità dello strumento), dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla chiamata, mentre la piena operatività dell'apparecchiatura dovrà essere ripristinata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla prima chiamata di intervento effettuata dal laboratorio ARPAS richiedente.

L'esecuzione dei singoli interventi deve essere documentata mediante l'emissione di Rapporti di lavoro redatti secondo il modello definito nella modulistica concordata e secondo le modalità previste nel precedente art. 6.1.

Per consentire la puntuale rintracciabilità della documentazione, tutte le richieste di attivazione di intervento e i relativi rapporti di lavoro devono essere singolarmente gestiti in relazione alle specifiche apparecchiature.

Per il mancato rispetto dei tempi sopra indicati verranno applicate le penali di cui all'art. 24 del presente Capitolato.

Nei casi di più difficile risoluzione, qualora la Ditta aggiudicataria non riuscisse a completare l'intervento nei termini previsti per il corretto ripristino del funzionamento dell'apparecchiatura e garantire la piena operatività dell'apparecchiatura entro 10 giorni lavorativi dalla chiamata, dovrà attivarsi per rendere disponibile un'apparecchiatura sostitutiva al fine di evitare l'interruzione della regolare operatività dei laboratori dell'ARPAS. In questo caso l'apparecchiatura fornita in sostituzione dovrà possedere tutti i requisiti funzionali e di sicurezza necessari a garantirne il corretto ed idoneo impiego.

Tra le cause giustificative dei ritardi nell'esecuzione degli interventi non potranno essere ammesse quelle relative all'eventuale mancanza delle parti di ricambio (salvo il caso di accertata e documentata impossibilità a reperire tempestivamente nel mercato particolari parti di ricambio non presenti nel proprio magazzino ricambi).

In ogni caso, qualora non sia garantita la piena operatività di un'apparecchiatura dopo 10 giorni lavorativi dalla chiamata, è facoltà dell'ARPAS richiedere alla Ditta aggiudicataria tutti i danni conseguenti all'interruzione del servizio, oltre le penali del caso.

## 10. QUALIFICAZIONE E REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Ditta offerente indicherà nell'offerta tecnica, così come previsto tra i criteri di valutazione stabiliti per l'aggiudicazione dell'appalto, l'organigramma della struttura che metterà a disposizione dell'Agenzia; in particolare, indicherà nella medesima offerta i profili dei tecnici preposti, nonché la descrizione delle modalità organizzative che intende adottare per la copertura delle attività del servizio e per far fronte adeguatamente alle evenienze legate ai casi di assenza per malattia, ferie, dimissioni od altro.

La Ditta aggiudicataria impiegherà solo personale qualificato ed opportunamente addestrato, con esperienza documentata sulla strumentazione oggetto dell'appalto, di sicura moralità, che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le strutture dell'ARPAS.

La configurazione minima dell'organico da dedicare alla commessa è così composta:

- almeno 1 Responsabile di commessa o "Responsabile tecnico", interfaccia operativa tra la Stazione appaltante e la Ditta contraente, in possesso dei seguenti requisiti minimi in termini di esperienza lavorativa e di formazione:
  - percorso di studi universitario quinquennale in materie tecnico-scientifiche (ad es. laurea magistrale oppure laurea triennale e laurea specialistica);
  - almeno 5 anni di attività lavorativa documentata con incarico di coordinamento del personale coinvolto in servizi analoghi all'oggetto dell'appalto.Oppure:
  - diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
  - almeno 10 anni di attività lavorativa documentata, di cui almeno 2 svolti con incarico di coordinamento del personale coinvolto in servizi analoghi all'oggetto dell'appalto.
- almeno 2 tecnici in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati:
  - 2 tecnici senior con esperienza di lavoro di almeno 3 anni in servizi analoghi all'oggetto dell'appalto, documentata da dichiarazione di ciascun ente pubblico/azienda privata presso cui è stato svolto il servizio e con dettaglio delle mansioni ricoperte.



Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice il possesso, da parte di almeno uno dei tecnici assegnati all'appalto, di attestati di formazione in riferimento alle tecniche analitiche strumentali specifiche per le apparecchiature di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato.

Detto personale può essere, altresì, inquadrato nelle superiori qualifiche secondo la norma UNI EN 15628:2014 "Qualifica del personale di manutenzione", nell'ambito dei tre livelli professionali ivi previsti: Livello 1: Specialista di manutenzione (preposto e/o operativo); Livello 2: Supervisore dei lavori di manutenzione e/o ingegnere di manutenzione; Livello 3: Responsabile della Manutenzione (Responsabile della funzione o del servizio Manutenzione). Tali superiori qualifiche saranno valutate come elemento migliorativo in sede di attribuzione del punteggio tecnico di qualità, come indicato nel disciplinare di gara. La dimostrazione del possesso delle qualifiche suindicate è attestata da apposita documentazione rilasciata da un Organismo accreditato e riconosciuto da ACCREDIA o da analogo Ente di accreditamento firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA), che certifichi le figure professionali in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio ex art. 32 comma 8, del Codice, dovrà dare prova di avere la disponibilità del personale in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale d'appalto e proposti in sede di Offerta tecnica.

Eventuali cambiamenti di personale dovranno essere segnalati tempestivamente e per iscritto.

L'ARPAS si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, dietro motivazione scritta, la sostituzione del personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria.

## 11. DOTAZIONE STRUMENTALE

La Ditta aggiudicataria, nell'ambito del servizio manutentivo oggetto dell'appalto, dovrà essere dotata di idonea strumentazione per la corretta esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.

In relazione a quanto sopra, la Ditta offerente indicherà nell'offerta tecnica, così come previsto tra i criteri di valutazione stabiliti per l'aggiudicazione dell'appalto, un dettagliato elenco delle risorse strumentali e tecnologiche che intenderà mettere a disposizione nel servizio.

In particolare, dovranno essere indicate le strumentazioni (tipologia e quantità) per la manutenzione e le apparecchiature per i controlli funzionali e di sicurezza. Il loro numero dovrà essere sufficiente in base all'organizzazione adottata. Per le apparecchiature destinate a misure e verifiche, in particolare, la Ditta offerente dovrà prevedere un adeguato programma di taratura periodica con certificazione rilasciata da un Centro LAT (centro accreditato da ACCREDIA o equivalente, facente parte dell'Accordo Multilaterale dell'European co-operation EA).

Tutta la strumentazione utilizzata deve essere sempre accompagnata da validi certificati di taratura e calibrazione che sarà responsabilità della Ditta aggiudicataria archiviare e fornire su richiesta dell'ARPAS e degli organi ispettivi.

Tutte le informazioni e documentazioni della strumentazione utilizzata dovranno essere reperibili sul Sistema Informativo Gestionale.



## 12. DISMISSIONE E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE

La dismissione delle apparecchiature affidate in manutenzione ed oggetto del contratto è attivata dalla stessa Ditta aggiudicataria a seguito di particolari risultanze delle attività manutentive o dal referente/assistente operativo al Direttore dell'esecuzione del contratto individuato per la sede ARPAS interessata. L'attivazione della procedura di dismissione di un'apparecchiatura durante il corso del contratto può essere determinata da:

- sopravvenuta obsolescenza dell'apparecchiatura in quanto non più adatta alla propria funzione rispetto a nuovi standard;
- apparecchiature funzionanti ma non in uso (es. cambio metodica analitica);
- sostituzione per rinnovo parco strumentale;
- non riparabilità;
- riparabilità ma con costi superiori al 50% del valore di rinnovo (esclusa la manodopera).

Nei casi in cui la procedura di dismissione non sia attivata dall'ARPAS, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare apposita relazione, corredata ed avvalorata da certificazioni, ottenute a cura della stessa Ditta aggiudicataria, da parte delle case produttrici o concessionarie per le riparazioni delle apparecchiature di cui trattasi.

L'ARPAS si riserva la facoltà di valutare il contenuto della documentazione presentata dalla Ditta aggiudicataria, al fine di verificarne correttezza e fondatezza. Nel caso in cui l'ARPAS dimostri e compri la riparabilità (con personale interno o incaricando altra impresa specializzata e/o di assistenza tecnica autorizzata) dell'apparecchiatura per cui la Ditta propone la dismissione, comunicherà tale circostanza alla Ditta aggiudicataria, richiedendo alla stessa di procedere senza indugio alla riparazione. La Ditta aggiudicataria sarà obbligata ad effettuare l'intervento di riparazione. Qualora la Ditta non intervenga neppure a seguito di quanto sopra e la funzionalità dell'apparecchiatura venga ripristinata solo a seguito dell'intervento diretto dell'ARPAS, tutti i relativi oneri conseguenti alla riparazione saranno integralmente addebitati alla Ditta aggiudicataria, con maggiorazione del 10% sull'importo di tali oneri, a titolo di rimborso forfettario per il recupero dei costi di gestione amministrativa sostenuti dalla Stazione appaltante, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'applicazione della clausola di risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quando sia accettata la dismissione di un'apparecchiatura da parte dei competenti organi dell'ARPAS, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'ARPAS, a gestire le azioni necessarie alla dismissione consistenti nel ritiro e nello smaltimento delle apparecchiature da eseguire secondo le procedure e la normativa di riferimento.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro e all'attivazione della procedura di smaltimento entro 30 giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione del consenso alla dismissione. In attesa del ritiro della strumentazione da dismettere la Ditta aggiudicataria dovrà apporre sull'apparecchiatura un'etichetta riportante la data di fine utilizzo e la dicitura "FUORI USO: IN CORSO DI DISMISSIONE - NON USARE", controfirmata dal referente/assistente operativo al Direttore dell'esecuzione del contratto individuato per il laboratorio.

A seguito della dichiarazione di dismissione, l'importo del corrispettivo verrà detratto come previsto al successivo art. 14.

Analogamente, qualora l'ARPAS ritenesse opportuno non proseguire l'attività manutentiva su apparecchiature per le quali ritenga sopravvenuta l'inadeguatezza delle medesime in relazione alle attività analitiche svolte, sarà onere della Ditta aggiudicataria provvedere al ritiro ed allo smaltimento secondo le procedure e le condizioni previste nel presente articolo.

La Ditta aggiudicataria, a conclusione dell'attività di dismissione e smaltimento di ogni singola apparecchiatura, dovrà inoltre provvedere a fornire la documentazione di legge che ne attesti la regolarità.

### **13. AVVIO DEL SERVIZIO**

L'avvio del servizio, che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto salvo disposizioni di esecuzione anticipata, sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione, da parte del RUP per ARPAS e del Responsabile di commessa (RC) per il fornitore, del Verbale di avvio del servizio. La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data del suddetto verbale.

**La data di avvio del servizio è da intendere quale termine di riferimento (*dies a quo*) per il computo delle scadenze di pagamento delle prestazioni, nonché per la durata del servizio.**

Sono propedeutici alla sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio almeno i seguenti documenti e adempimenti:

- costituzione di almeno una struttura operativa nell'ambito del territorio della Regione Sardegna;
- attivazione dell'assistenza telefonica per la risoluzione di problemi hardware e software e di un account di posta elettronica dedicato ad ARPAS anche per l'inoltro delle richieste di intervento;
- avvio riesame dell'inventario delle apparecchiature indicate nell'Allegato 1 al presente Capitolato, finalizzato alla consegna di un Elenco assestato delle apparecchiature che dovrà essere concluso entro i successivi 30 giorni. Qualora entro il suddetto termine dovessero rendersi necessari degli interventi urgenti anche relativi alla risoluzione dei guasti, la Ditta aggiudicataria dovrà comunque procedere, a seguito della richiesta di intervento ricevuta, all'immediata attivazione del servizio, rispettando le tempistiche stabilite nel presente Capitolato;
- trasmissione all'ARPAS del programma provvisorio degli interventi di manutenzione preventiva programmata, delle verifiche di sicurezza e delle tarature e calibrazioni;
- presa visione del Sistema informativo gestionale fornito e relativa formazione di base a cura della Stazione appaltante e acquisizione delle credenziali per l'accesso per il personale tecnico/amministrativo del Fornitore coinvolto nei servizi;
- registro per la tracciatura delle richieste;
- elenco delle risorse impegnate;
- definizione degli standard di modulistica e reportistica;
- operatività dei servizi di manutenzione e di collaudo ed accettazione delle apparecchiature di nuova acquisizione;
- consegna del proprio DVR;
- comunicazione di ogni ulteriore informazione funzionale allo svolgimento del servizio.

A seguito dell'efficacia del contratto, si darà avvio all'esecuzione dello stesso fornendo alla Ditta aggiudicataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale che sarà firmato da entrambe le parti.

**Sarà facoltà di ARPAS disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, secondo quanto previsto dall'ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Il direttore dell'esecuzione del contratto stabilirà, nel verbale di avvio del servizio, le attività che la Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente eseguire.**

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data del suddetto verbale.

Le sospensioni e le proroghe sono regolate dal presente Capitolato e in conformità agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Contestualmente alla consegna del servizio, la Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare ad ARPAS il nominativo, la qualifica ed il recapito del proprio Responsabile Tecnico** al quale ARPAS farà riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento, che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in oggetto. Il Responsabile Tecnico dovrà controllare, in modo continuativo che tutti gli obblighi siano adempiuti e far rispettare al personale impiegato le tempistiche e le modalità per il regolare espletamento del servizio.

A sua volta ARPAS comunicherà alla Ditta aggiudicataria il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvederà a comunicare i nominativi dei referenti/assistenti operativi delle strutture operative locali.

Nel corso degli interventi il personale della Ditta aggiudicataria dovrà recare in evidenza applicato negli indumenti un cartellino identificativo munito di fotografia e dovrà essere dotato di idonei indumenti di lavoro nonché dei necessari dispositivi di protezione individuali.

#### **14. INGRESSO/USCITA DI ATTREZZATURE DAL PARCO APPARECCHIATURE OGGETTO DEL SERVIZIO E VARIAZIONE DELLE FREQUENZE DI INTERVENTO**

La prima versione (Versione 1.0) dell'Elenco assestato delle apparecchiature prodotta dal Fornitore deve essere aggiornata per effetto dell'ingresso/uscita di attrezzature dal quantitativo oggetto del servizio, ovvero in relazione alla variazione delle frequenze di intervento previste per una data apparecchiatura, ovvero alla correzione/integrazione dei dati riguardanti una data apparecchiatura (matricola, numero di inventario, ecc.).

Ogni aggiornamento genera una nuova versione dell'Elenco assestato (Versione 1.1, 1.2, 1.3, ecc.), i cui effetti - ai fini dell'elaborazione dell'importo contrattuale - decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data in cui viene registrata la relativa variazione (ingresso/uscita, variazione della frequenza o dei dati). In conseguenza di aggiunta o dismissione di apparecchiature o di variazione di frequenze di intervento, si applicano i seguenti criteri e limitazioni per la ridefinizione dei corrispettivi contrattuali.

#### **14.1. Sottrazione di un'apparecchiatura dall'Elenco**

Nel caso in cui l'ARPAS decida di estromettere un'apparecchiatura dal Parco apparecchiature, il corrispettivo complessivo del servizio viene ad essere ridotto di una quota pari al corrispettivo mensile unitario corrispondente alla tipologia di apparecchiatura estromessa per effetto della riduzione del numero di apparecchi su cui esso viene applicato, per il numero di mensilità residuali del contratto (ad esempio: se l'apparecchiatura da estromettere rientra nella tipologia "ICP-MS" ed il Fornitore ha offerto in gara un prezzo mensile pari a € 1.000,00 per le 5 apparecchiature comprese nel quantitativo iniziale, il corrispettivo mensile complessivo del servizio si riduce di una quota pari a €  $1.000,00:5=200,00$ ).

#### **14.2. Aggiunta di apparecchiature nell'elenco**

Nel caso in cui l'ARPAS decida di aggiungere una nuova apparecchiatura nel quantitativo, il corrispettivo complessivo del servizio viene aumentato di una quota pari al corrispettivo mensile unitario per effetto dell'aumento del numero di apparecchiature a cui esso viene applicato (ad esempio: se la nuova apparecchiatura viene ascritta alla tipologia "ICP-MS" e il Fornitore ha offerto in gara un prezzo mensile pari a € 1.000,00 per le 5 apparecchiature comprese nel quantitativo iniziale, il corrispettivo mensile complessivo del servizio viene aumentato di una di una quota pari a €  $1.000,00:5=200,00$ ).

**La variazione (in aumento o in diminuzione) dell'importo complessivo del servizio non potrà, comunque, cumulativamente essere superiore al 10% dell'importo iniziale offerto in gara.**

### **15. PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO**

Almeno 60 giorni prima della conclusione delle attività contrattuali (ivi compresa ogni forma di rinnovo o proroga tecnica), il Fornitore deve produrre e inviare al RUP una Relazione tecnica sul servizio svolto, che contenga tra l'altro:

- l'evidenza di eventuali attività ancora da svolgere e istruzioni per la loro esecuzione;
- una versione aggiornata dell'Elenco delle apparecchiature (anche in assenza di variazioni recenti rispetto a versioni emesse in precedenza) e una tracciatura storica delle variazioni intercorse durante il periodo contrattuale;
- un riepilogo quantitativo degli interventi effettuati dall'inizio del servizio, distinti per modalità di intervento (servizi programmati, manutenzione correttiva, ecc.);
- un quadro analitico riportante, per ogni apparecchiatura in contratto, almeno il numero di guasti subiti e, per ogni guasto, il corrispondente numero di giorni di fermo macchina;
- un elenco riassuntivo dei materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti durante le attività di manutenzione programmata o correttive a chiamata suddivisi per ogni tipo di apparecchiatura;
- un quadro di riepilogo dello stato dei pagamenti, evidenziando la presenza di eventuali penali, ritardi o contenziosi pendenti;
- eventuali criticità riscontrate e spunti di miglioramento.

**Nei due mesi successivi alla fine delle attività contrattuali, il Fornitore si impegna a garantire un supporto e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di assicurare l'ottimale trasferimento delle informazioni al Fornitore subentrante nel servizio. Il costo per garantire tale servizio è da intendersi compreso nel corrispettivo corrisposto al Fornitore nel corso dell'esecuzione del contratto, e non dà luogo ad alcun pagamento aggiuntivo.**

## **16. CONDIZIONI DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, ai livelli minimi di servizio richiesti, alla tempistica obbligatoria predefinita.

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi o conseguenti allo svolgimento del servizio e alle connesse forniture oggetto del contratto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna ai fini del corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi al trasporto e agli spostamenti del personale addetto all'esecuzione del contratto stesso.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell'offerta economica e nel Patto d'Integrità, pena la risoluzione del contratto.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico del Fornitore, che se ne assume la relativa alea, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore non può, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, al titolo suddetto, nei confronti dell'ARPAS.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- manlevare e tenere indenne l'ARPAS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, propria o di terzi, delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- rimborsare all'ARPAS l'ammontare di eventuali oneri che l'Agenzia medesima dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'ARPAS di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle richieste di intervento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

## **16.1. Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si obbliga, a ulteriore conferma e/o a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato, a:

- a) manlevare e tenere indenne l'ARPAS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all'ARPAS di monitorare la conformità del servizio rispetto alle normative previste nel contratto;
- c) rendere noti tempestivamente (a mezzo PEC) ogni eventuale inadempienza o difetto dei prodotti forniti (es. parti di ricambio) o carenze nel servizio;
- d) ritirare materiali e parti di ricambio non conformi – per qualità e caratteristiche tecniche – a quelli originali ovvero non rispondenti alle indicazioni del costruttore e alle relative norme di sicurezza;
- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- f) predisporre e trasmettere all'ARPAS, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione previsti dal presente Capitolato ai fini della rendicontazione.

## **16.2. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri.

Qualora a carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice.

In ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applicherà quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, è a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all'ARPAS in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi devono essere applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o al rinnovo degli stessi.

## 17. SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore del Servizio Rete Laboratori misure in campo (RLMC), struttura presso la quale opera il **Responsabile unico del procedimento (RUP)** che, nella fase di esecuzione del contratto, svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:

- dirige l'esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle relative prestazioni, avvalendosi di un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e degli eventuali referenti/assistenti operativi al Direttore dell'esecuzione, all'uopo nominati dalla Stazione appaltante, ai quali è demandato il compito di verificare l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti;
- provvede al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3 del Codice.

È compito del DEC, in particolare, interloquire con il Responsabile di commessa, al fine di ottenere il corretto svolgimento del servizio, verificarne la conformità rispetto a quanto pattuito e, in caso di esito positivo, rilasciare il certificato relativo.

Il nominativo del DEC è comunicato dalla Stazione appaltante al Fornitore al momento della stipula del contratto o dell'avvio del servizio.

Il DEC dipende funzionalmente dal RUP e può essere da questi sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.

Il Fornitore, dal canto suo, comunica alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile di commessa, quale soggetto incaricato dal Fornitore medesimo di sovrintendere all'esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, garantendo la continuità operativa del servizio in stretto coordinamento col DEC e/o con il RUP della procedura.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Responsabile di commessa devono intendersi come presentate direttamente al Fornitore.

**Durante il periodo di efficacia e di esecuzione del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà della Stazione appaltante nei confronti del Fornitore, dei suoi organi, ausiliari, dipendenti, collaboratori e degli eventuali subappaltatori, esclusivamente il Direttore del Servizio RLMC, il RUP e, nei limiti delle proprie competenze, il DEC o eventuali soggetti espressamente delegati.**

L'ARPAS non si riterrà vincolato né responsabile di atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col Fornitore, con i suoi organi, ausiliari, dipendenti, collaboratori o con eventuali subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.



## 18. VERIFICA DI CONFORMITA'

Il servizio oggetto del presente Capitolato è sottoposto a verifica di conformità da parte dei soggetti all'uopo incaricati, allo scopo di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Le operazioni finalizzate alla verifica di conformità sono avviate tempestivamente; a tal fine, il Fornitore si impegna a inviare al DEC, in formato digitale, alla scadenza di ogni trimestre, entro e non oltre i primi 15 giorni del mese successivo, il Rapporto periodico relativo alle attività svolte nel trimestre precedente, corredato dalle copie digitali dei relativi Rapporti di lavoro controfirmati dal referente/assistente operativo al Direttore dell'esecuzione competente, o da un suo delegato, nonché dal tecnico incaricato dal Fornitore stesso.

Il Rapporto periodico dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) numero delle apparecchiature in carico;
- b) numero di interventi di manutenzione preventiva effettuati ed eventuali scostamenti dalle tempistiche definite dal programma, con individuazione delle apparecchiature interessate (numero inventario e anagrafica);
- c) numero di interventi di manutenzione correttiva effettuati, le tempistiche di risoluzione del guasto e le relative % di risoluzione, con individuazione delle apparecchiature interessate (numero inventario e anagrafica);
- d) numero di interventi di verifiche funzionali, di sicurezza, tarature e conferme metrologiche con individuazione delle apparecchiature interessate (numero inventario e anagrafica);
- e) numero di collaudi effettuati con descrizione sintetica di:
  1. anagrafica apparecchiatura;
  2. numero inventario;
  3. data collaudo;
  4. data presa in carico della manutenzione indiretta.
- f) numero di dismissioni effettuate, data di dismissione e individuazione delle apparecchiature.

Il DEC procede alle verifiche di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, al controllo del rispetto dei livelli minimi di servizio richiesti nel presente Capitolato, e, in caso di esito positivo dei predetti controlli, redige il certificato di verifica di conformità, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra e ne dà immediata comunicazione al RUP.

## 19. CERTIFICATO DI PAGAMENTO

In conformità alle modalità e termini di cui all'art. 113-bis del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni



e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, il RUP applica nel Certificato di pagamento le penali previste ovvero procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste.

## **20. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il corrispettivo del servizio è costituito dal canone trimestrale complessivo relativo ai servizi oggetto dell'appalto.

Si precisa che i corrispettivi riferiti alle apparecchiature che nell'Allegato 1 sono identificate come "Master", si devono considerare comprensivi anche di tutti gli oneri relativi ai moduli definiti "Aggregato" e "Accessorio" ad essi attribuiti.

Ai sensi e nei termini di cui all'art. 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, prioritariamente sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, ovvero degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Il Fornitore può emettere la fattura, trimestralmente, dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del relativo certificato di pagamento di cui al precedente articolo, per l'importo ivi indicato, o in assenza di tale comunicazione decorsi 15 giorni dall'invio del Rapporto periodico relativo alle attività svolte nel trimestre precedente.

Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio. In sede di affidamento, verrà comunicato il Codice univoco ufficio da indicare nella fattura.

L'ARPAS, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del relativo contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del Codice. Qualora, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., l'ARPAS riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso.

Sull'importo del corrispettivo spettante alla Ditta è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'ARPAS a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, con le modalità e nei termini previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del Durc che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente all'inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura è operata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula del contratto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante del Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all'ARPAS entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (regolamento di attuazione) come modificati dall'art. 1, commi 986 e 987, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), salvo quanto previsto dall'art. 153 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 "Decreto rilancio" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

## **21. GARANZIA DEFINITIVA**

Il Fornitore deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice e nella misura stabilita dall'art. 103, comma 1, dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per quella provvisoria. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento dell'appalto e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'ARPAS, la quale, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore.

La Stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Il Fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAS. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi del dell'art. 103, comma 6, del Codice, il pagamento dell'ultimo corrispettivo mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere definitività di cui all'art. 102, comma 3, del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del Codice.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità.

## **22. RESPONSABILITÀ**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno diretto e materiale causato a persone e/o beni del Fornitore stesso, dell'ARPAS e di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresa la fornitura di parti di ricambio, riferibili al Fornitore stesso o a soggetti del cui operato questi è tenuto a rispondere.

A tale scopo, il Fornitore deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale minimo annuo adeguato. Resta ferma l'intera responsabilità del

Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Resta inteso altresì che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare – in qualsiasi momento – la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo articolo, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per gli strumenti di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

### 23. LIVELLI/ELEMENTI DI SERVIZIO MINIMI – TEMPISTICA OBBLIGATORIA

Il Fornitore deve garantire i livelli e gli elementi minimi di servizio, nonché le tempistiche di erogazione dei servizi stessi, come meglio di seguito indicato.

Salvo quanto previsto al successivo articolo, costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il mancato raggiungimento – in relazione a ciascun indicatore espresso in termini percentuali - della soglia minima del 90% dei livelli stessi.

n. progressivo	Indicatore	Livelli/elementi del servizio minimi	Fonte per verifica
1	Avvio del servizio	entro 15 giorni solari dalla data di stipula del contratto, salvo disposizioni di esecuzione anticipata e in via d'urgenza	Verbale di avvio del servizio
2	Censimento apparecchiature – Elenco assestato e schede di manutenzione	entro 30 giorni dalla stipula del contratto/avvio del servizio	Data ricezione Elenco assestato
3	Servizi programmati Programmazione interventi	entro 15 giorni dalla stipula del contratto/avvio del servizio	Data ricezione programmazione interventi
4	Servizi programmati Effettuazione interventi	entro data fissata nel programma degli interventi +/- 7 giorni lavorativi	Registro degli interventi Rapporti di lavoro

n. progressivo	Indicatore	Livelli/elementi del servizio minimi	Fonte per verifica
5	Manutenzione correttiva Programmazione interventi	entro 24 ore dalla richiesta	Registro degli interventi Rapporti di lavoro
6	Manutenzione correttiva Attivazione degli interventi "urgenti" in loco con diagnosi del guasto	entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione	Registro degli interventi Rapporti di lavoro
7	Manutenzione correttiva Conclusione degli interventi "urgenti"	entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta	Registro degli interventi Rapporti di lavoro
8	Manutenzione correttiva Attivazione degli interventi non urgenti in loco con diagnosi del guasto	entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione	Registro degli interventi Rapporti di lavoro
9	Manutenzione correttiva Conclusione degli interventi non urgenti	entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta	Registro degli interventi Rapporti di lavoro
10	Rapporti periodici Inoltro al DEC	entro i primi 15 giorni del trimestre successivo	Data ricezione rapporto
11	Passaggio di consegne Inoltro al RUP della relazione tecnica sul servizio svolto	almeno 60 giorni prima della conclusione delle attività contrattuali	Data ricezione relazione

## 24. PENALI

Il Fornitore si impegna ad assicurare i livelli/elementi minimi di servizio nonché le tempistiche di cui al precedente articolo.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali- non imputabile all'ARPAS né a causa di forza maggiore - rispetto alle tempistiche riportate nella tabella al precedente articolo del Capitolato oppure rispetto alle tempistiche di intervento più restrittive dichiarate dal Fornitore in sede di Offerta tecnica, è applicata al Fornitore – per ogni singola attività - una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni ulteriore ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, è irrogata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo - in ogni caso - il risarcimento del maggior danno.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento rilasciato dal RUP e comunicato al Fornitore ai fini dell'emissione della fattura, e vengono applicate sull'importo complessivo trimestrale fatturato.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al Fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme a questi spettanti.

Le penali per le fattispecie di inadempimento diverse dal ritardo vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Fornitore da parte del RUP.

A tal fine, il Responsabile unico del procedimento fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il Fornitore deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora, entro il predetto termine, il Fornitore non invii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, si dà corso all'irrogazione della penale con la comunicazione del relativo ammontare mediante apposita nota di debito e l'importo della sanzione pecuniaria viene decurtato dal corrispettivo spettante al Fornitore, in occasione della prima liquidazione utile delle somme a questi spettanti.

In caso di applicazione delle penali, l'ARPAS si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall'art. 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del contratto in caso di grave o reiterato inadempimento.

La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l'obbligo di pagamento delle penali.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. articolo 28).

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla Stazione appaltante, il diritto all'applicazione della penale.

## **25. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Fermo quanto disposto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In analogia a quanto previsto dall'art. 107 del Codice in materia di lavori, in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti e le circostanze di cui al comma 1 dello stesso, che impediscono in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del contratto, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Le eventuali contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni disposte sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sui documenti di contabilità.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice non rientranti nei casi di sospensione illegittima, in ordine al risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del DM MIT n. 49/2018, in quanto compatibili.

## 26. RISERVE E ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del DM MIT 49/2018, l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 dello stesso DM.

Il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC o del RUP, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

La contestazione del Fornitore deve essere apposta tempestivamente per iscritto nel primo atto contabile idoneo a riceverla, contestuale o immediatamente successivo al fatto da cui la pretesa trae origine. In capo al Fornitore incombe l'onere di esplicitare, in modo dettagliato e puntuale, la natura delle motivazioni che hanno indotto a formulare la riserva e i conseguenti pregiudizi e, se il Fornitore non è nelle condizioni di quantificare istantaneamente il danno deve rendere esplicita la riserva, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla sua iscrizione.

In seguito, le riserve devono essere necessariamente confermate nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, e in sede di liquidazione del conto finale se non si è addivenuti ad un accordo bonario. Nel caso in cui ciò non avvenga, la domanda si intende rinunciata.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

La mancata proposizione della domanda nei modi e nei termini stabiliti comporta la decadenza per l'appaltatore di far valere le proprie pretese, seppur fondate.

L'unica eccezione a tale regola generale riguarda i casi in cui il presupposto della pretesa aggiuntiva si sia verificato solo successivamente alla firma dei saldi contabili.

Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni, firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

Per ogni richiesta del Fornitore che riguardi maggiori somme rispetto al corrispettivo pattuito incombe l'onere dell'iscrizione della riserva; tale onere è escluso per le pretese che riguardino l'origine e la stessa vita del contratto (come la risoluzione, l'annullamento ed il recesso).



Sono inoltre escluse: le pretese che traggono origine da fatti illeciti dell'Amministrazione che non siano direttamente collegate all'esecuzione del servizio; le pretese che riguardano eventi estranei alla contabilità, come i debiti di valore relativi alla rivalutazione monetaria; ovvero gli interessi legali e moratori derivanti dai ritardi dei pagamenti.

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si procederà con l'attivazione dell'accordo bonario secondo le modalità di cui all'art. 206 del Codice.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all'appaltatore sarà pari al 15 per cento dell'importo del contratto.

Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate ed effettua eventuali ulteriori audizioni/verifiche, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formula, laddove valuti il sussistere di idonei presupposti, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

La Ditta, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

## **27. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52.

## **28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- l'inosservanza degli obblighi di Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;
- inesistenza, invalidità e inefficacia della polizza assicurativa di cui al precedente articolo;
- l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore, di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'ARPAS stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ARPAS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni.

## **29. RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 159 del 2011, l'ARPAS può recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, integralmente o in parte qua - in qualunque momento - e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo di quelli non eseguiti, calcolato come descritto al comma 2 del richiamato articolo.

La Stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte qua, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

### **30. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP**

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata da Consip Spa, inerente il servizio oggetto del presente appalto, con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato con facoltà per la Stazione appaltante di recedere dal contratto senza che il Fornitore possa avanzare pretese di natura risarcitoria o indennitaria nel caso in cui lo stesso non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26, comma 3, della Legge 488/99.

### **31. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/03.

Il personale del Fornitore deve essere di sicura affidabilità e riservatezza.

Il Fornitore risponde dell'operato del proprio personale nei confronti dell'Agenzia e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell'erogazione delle prestazioni. L'ARPAS è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il Fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell'impegno contrattuale, notizie e fatti relativi all'attività dell'ARPAS di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, l'ARPAS contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPAS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

### **32. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni

o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto previa autorizzazione della Stazione Appaltante conformemente alle disposizioni e modalità del citato art. 105 del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non sono subappaltabili le attività di manutenzione preventiva e correttiva propriamente dette; ciò, in ragione del loro notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità, che richiede che tali attività tecnico-specialistiche siano effettuate in maniera continuativa dall'operatore aggiudicatario, qualificato sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente aggiudicatario potrà affidare in subappalto il servizio, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti di cui all'art. 105, comma 4, del Codice.

Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Tenuto conto che i servizi richiesti sono composti da un'unica prestazione, che rappresenta, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, una sola prestazione principale in appalto; la fornitura di parti di ricambio è intesa quale prestazione secondaria il cui peso è residuale.

In caso di subappalto la Ditta aggiudicataria resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il Fornitore deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l'Agenzia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, il Fornitore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra il Fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice. In caso di non correntezza contributiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del Codice.

In caso di pagamento corrisposto alla Ditta aggiudicataria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

### **33. SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese notarili e di bollo dovute secondo le norme vigenti.

### **34. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d'appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

### **35. RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile, del Codice, del DM MIT n. 49/2018 e alla normativa di settore nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata.

### **36. CLAUSOLA FINALE**

Il contenuto dei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante in sede di gara, anche in ordine a precisazioni ed interpretazioni univoche di previsioni contenute nei documenti progettuali, costituiscono prescrizioni vincolanti anche ai fini dell'esecuzione degli accordi quadro e dei relativi contratti.

### **37. ALLEGATI**

Allegato 1 – Elenco strumentazione a marchio Thermo Scientific suddivisa per laboratorio

Allegato 2 – Facsimile rapporto di lavoro

La Responsabile Unica del Procedimento

Paola Piro